



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2023

PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura OPC**”) è volta ad individuare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”) - direttamente o per il tramite delle Società Controllate (come *infra* definite) - al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, in virtù della quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”) e dell’acquisizione della qualifica di emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

La presente Procedura OPC è stata predisposta in applicazione e ai sensi:

- dell’articolo 2391-*bis* del codice civile, che richiede agli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, secondo principi generali indicati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”);
- dell’articolo 4 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2021, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento OPC**”), il quale, in attuazione dell’articolo 2391-*bis* del codice civile, richiede, tra l’altro, l’adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- dell’articolo 10 del Regolamento OPC, altresì richiamato dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”);
- dell’articolo 9 delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012, come successivamente modificate e integrate, ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su EGM (le “**Disposizioni OPC EGM**”).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura OPC, si rinvia alle disposizioni del Regolamento OPC (così come applicabile alla Società). Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento OPC (così come applicabile alla Società) si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura OPC, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

La presente Procedura OPC è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 26 gennaio 2023 a seguito dell’ottenimento, da parte della Società, della qualifica di emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante in forza di quanto disposto dall’articolo 116 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e 2-*bis* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti Consob**”).

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della presente Procedura OPC e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura OPC hanno il significato ivi attribuito.

“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori della Società che vengano qualificati dalla Società come indipendenti ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF.

“Amministratori Non Correlati”: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

“Collegio Sindacale”: il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

“Comitato Parti Correlate” o **“Comitato”**: il comitato di volta in volta composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, fermo restando che - fintanto che e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente ovvero uno o più degli Amministratori Indipendenti presentino profili di correlazione e non sia dunque possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione - il Comitato Parti Correlate si riterrà, di volta in volta, correttamente costituito applicando i Presidi Equivalenti di cui alla presente Procedura OPC.

“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo ai sensi del paragrafo Definizioni, articolo 1, lettera (e) del Regolamento OPC di volta in volta vigente.

“Consiglio di Amministrazione”: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

“MAR”: il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

“Operazione con Parti Correlate”, “Operazione” o **“OPC”**: qualsiasi operazione definita come tale dai Principi Contabili Internazionali.

“OPC di Importo Esiguo”: le OPC che risultino poste in essere:

- (a) con persone giuridiche di valore pari o inferiore a Euro 50.000; e
- (b) con persone fisiche di valore pari o inferiore a Euro 15.000.

Fino al raggiungimento delle soglie di valore indicate, le OPC di Importo Esiguo concluse con una stessa Parte Correlata si qualificano come operazioni escluse ai sensi dell'articolo 2 della presente Procedura OPC. L'esenzione per OPC di Importo Esiguo prevale su ogni altra causa di esenzione eventualmente concorrente sull'operazione (es. operazione ordinaria a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, operazione con Società Controllate).

“OPC di Maggiore Rilevanza”: le *“operazioni di maggiore rilevanza”* come individuate sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 3 del Regolamento OPC.

“**OPC di Minore Rilevanza**”: tutte le OPC diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

“**OPC Ordinarie**”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“**Organo Delegato**”: l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia delegato proprie attribuzioni.

“**Parte Correlata**”: ai fini della presente Procedura OPC, la nozione di “parti correlate” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” hanno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Contabili Internazionali. Sulla base delle definizioni dai Principi Contabili Internazionali - che dovranno intendersi di volta in volta modificate in caso di eventuali emendamenti agli stessi - e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Consob, una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio (*i.e.* la Società).

“**Presidi Equivalenti**”: i presidi indicati al successivo articolo 5 della presente Procedura OPC, da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell’OPC qualora, in relazione a una determinata OPC, non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le specifiche regole di composizione.

“**Principi Contabili Internazionali**”: i principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

“**Soci Non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.

“**Società Controllata**”: un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, come definita dal Regolamento OPC.

“**Società Collegata**”: un’entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto, come definita dal Regolamento OPC.

II. ASPETTI PROCEDURALI

Articolo 2 - Ambito di applicazione della Procedura OPC

2.1 La presente Procedura OPC non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società e del comitato esecutivo (ove nominato);
- b) alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti i membri del Collegio Sindacale della Società;
- d) alle OPC di Importo Esiguo;
- e) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive purché nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 114-*bis* del TUF e delle disposizioni attuative;
- f) fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- g) alle OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. In tal caso, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le OPC di Maggiore Rilevanza, la Società è tenuta agli obblighi di informazione di cui all'articolo 13, comma 3, lett. c), del Regolamento OPC. Il Comitato Parti Correlate verifica senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 3, lett. c), del Regolamento OPC, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle OPC di Maggiore Rilevanza definite OPC Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard;
- h) alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- i) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Ai fini di tale esenzione, la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione, anche tenuto conto dei criteri indicati dalla Consob. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate;
- j) alle Operazioni urgenti di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC, nei limiti e alle condizioni ivi previste;
- k) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i)

gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

- 2.2 La presente Procedura OPC trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate. In tal caso, la competenza a deliberare in merito a e/o eseguire l'Operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata, previo motivato parere del Comitato di cui al successivo articolo 3, paragrafo 5, della presente Procedura OPC. Al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente alla Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria. Ove l'Operazione venga approvata, dell'esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo 2 trovano applicazione anche alle OPC compiute per il tramite di Società Controllate. Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente paragrafo, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dalla presente Procedura OPC, dal Regolamento OPC, dal MAR e dal Regolamento Emittenti EGM.
- 2.3 L'Organo Delegato, sulla base di apposita informativa predisposta dai soggetti che, per conto della Società o delle eventuali società controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata Operazione, informa, su base almeno annuale, il Comitato e il Consiglio di Amministrazione della Società con riguardo all'applicazione dei casi di esenzione di cui al presente articolo 2, che rappresentino altresì OPC di Maggiore Rilevanza, indicando di che categoria di operazioni si tratti e fornendo, per iscritto, elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.

Articolo 3 - Trattative, istruttoria ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 3.1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento OPC, la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione sia con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza, sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza.
- 3.2 Prima dell'avvio di una trattativa per l'esecuzione di una determinata operazione per conto della Società (oppure della Società Controllata, per il tramite della quale la Società intende realizzare l'operazione), i soggetti che sono competenti all'approvazione e/o esecuzione di detta operazione devono verificare se:
- a) l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate;
 - b) sia applicabile o meno almeno un caso di esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente Procedura OPC.

Qualora venga accertato che la controparte di tale operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente all'Organo Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'Operazione.

- 3.3 L'Organo Delegato, ovvero il diverso soggetto incaricato delle trattative e/o dell'istruttoria, fornisce con congruo anticipo al Comitato, nonché all'organo competente ad approvare l'Operazione, informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica Operazione. Nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano definite quali Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 3.4 Tutte le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero al Consiglio di Amministrazione della Società. Resta riservata in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione ogni deliberazione in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza, salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente Procedura OPC.

- 3.5 Nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate ai sensi della presente Procedura OPC, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 3.6 Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione e, in particolare, entro l'ammontare massimo di spesa del 2% del controvalore della stessa). Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel punto 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.
- 3.7 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per l'esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il proprio parere motivato non vincolante. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocato per l'approvazione dell'Operazione, il Presidente del Comitato o un membro del Comitato a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato stesso.
- 3.8 Il verbale della deliberazione di approvazione dell'Operazione riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3.9 Ove l'Operazione venga approvata, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società, con periodicità almeno trimestrale, dovranno ricevere una completa informativa sull'esecuzione dell'Operazione.
- 3.10 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 della MAR, nel caso di una o più Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali Operazioni, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo di cui sopra o sul sito *internet* della Società.
- 3.11 La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.
- 3.12 Qualora - in relazione ad un'Operazione di competenza assembleare qualificabile come OPC di Maggiore Rilevanza - la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Articolo 4 - Comitato Parti Correlate

- 4.1 Nei casi previsti dalla presente Procedura OPC, il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato. Fermo restando quanto indicato all'articolo 7, comma 1, lettera c) del Regolamento OPC, il Comitato Parti Correlate sarà informato dei casi di urgenza e terrà conto di ciò nella tempistica di rilascio del proprio parere.
- 4.2 I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 5.
- 4.3 In caso di composizione collegiale del Comitato Parti Correlate, le decisioni dello stesso possono tenersi

anche per teleconferenza/audioconferenza. Le riunioni non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione, fermo restando che le riunioni del Comitato Parti Correlate dovranno essere oggetto di verbalizzazione.

Articolo 5 - Presidi Equivalenti

- 5.1 Qualora - in relazione ad una determinata Operazione con Parti Correlate - non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:
- a) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti correlato, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato stesso, sempre che questi siano in numero pari o superiore a due; ovvero
 - b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera a) non possa trovare applicazione ovvero qualora non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della presente Procedura OPC è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente, che opererà e delibererà congiuntamente, applicando l'ordine progressivo di seguito definito:
 - (i) al Presidente del Collegio Sindacale, a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica OPC, Parte Correlata; o
 - (ii) qualora non sia applicabile il punto (i) che precede, al sindaco effettivo più anziano, a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica OPC, Parte Correlata; ovvero,
 - (iii) qualora non siano applicabili i punti (i) e (ii) che precedono, a un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 5.2 In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 6 - Delibere-quadro

- 6.1 Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, come individuate a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, da realizzarsi anche tramite Società Controllate, possono essere approvate da delibere-quadro.
- 6.2 Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente Procedura OPC, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro.
- 6.3 Le delibere-quadro non possono avere un'efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 6.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società riceve, almeno ogni tre mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel periodo di riferimento.
- 6.5 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera sia tale da qualificarle come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica un Documento Informativo (come *infra* definito).

Articolo 7 - Ruolo dell'Assemblea nelle OPC in caso di urgenza

- 7.1 Ove consentito dallo statuto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, ove applicabile, e dall'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle OPC che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 che precede.
- 7.2 Nelle ipotesi di cui al paragrafo 7.1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predisponde una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM e nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (come *infra* definito).
- 7.3 Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'OPC non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.4 Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM e nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob.

III. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

Articolo 8 - OPC di Maggiore Rilevanza

- 8.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Società Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC (il "**Documento Informativo**").
- 8.2 La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento OPC. Ai fini del predetto cumulo, rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della presente Procedura OPC.
- 8.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 5 del Regolamento OPC. Nei medesimi termini sono messi a disposizione del pubblico, allegati al Documento Informativo ovvero sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione, fermo restando che con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti possono essere pubblicati i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento OPC, motivando tale scelta.

Articolo 9 - Informativa contabile periodica

- 9.1 La Società fornisce informativa, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
- a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 9.2 Ai fini del precedente paragrafo, l'informativa sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 8 della presente Procedura OPC, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Articolo 10 - Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 del MAR

- 10.1 Qualora un'OPC, conclusa anche per il tramite di eventuali Società Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
- a) la descrizione dell'OPC;
 - b) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - d) se l'OPC supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 3 del Regolamento OPC e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;

- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 2 della presente Procedura OPC;
- f) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

IV. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 11 - Disposizioni finali

- 11.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura OPC ai principi indicati dal Regolamento OPC e dalla Consob, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.
- 11.2 La presente Procedura OPC potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'articolo 4 del Regolamento OPC.
- 11.3 Nell'interpretare le disposizioni del Regolamento OPC e della presente Procedura OPC, la Società tiene conto delle indicazioni e dei criteri interpretativi contenuti nella Comunicazione Consob n. DEM/100788683 del 24 settembre 2010 ovvero in altre successive Comunicazioni od orientamenti interpretativi adottati in materia dalla Consob.